COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0101472/2022 del 14/06/2022
'Class.' 8.4 «COMMERCIO»
Firmatario: GIULIANO GIORDANI, VALERIA MANCINELLI
Documento Principale

COMUNE DI ANCONA

Prot. n. 101370

ORDINANZA DEL SINDACO N. 57 del 14/6/2022

OGGETTO:	Limitazioni alla somministrazione e vendita di alcolici e detenzione/consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione dei concerti degli artisti "Ultimo" e " Vasco Rossi" allo Stadio del Conero il 17 e 26 giugno 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- allo Stadio del Conero sono previsti concerti degli artisti "Ultimo", alle ore 21:00 di venerdì 17/6/2022, e "Vasco Rossi, alle ore 21:00 di domenica 26/6/2022;

- entrambi gli eventi richiameranno un pubblico particolarmente numeroso già a partire dalle prime ore del pomeriggio;

- nel corso degli incontri che si sono svolti con la Prefettura e la Questura volti e predisporre, ciascuno per le proprie competenze, quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi, le autorità rappresentate hanno più volte formalmente espresso l'esigenza di limitare il più possibile il consumo degli alcolici, nonché l'uso di lattine e contenitori di vetro per le bevande;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, gli esercizi commerciali non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non possono:
a) vendere per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;
b) somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00;

PRESO ATTO che dalle ore 03:00 alle ore 06:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo.

CONSIDERATO che, come disposto dal comma 6 art. 13 Regolamento di Polizia Urbana, è vietato, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, circolare e

stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc…);

RITENUTO di disporre, per le giornate del 17 e del 26 giugno 2022, a partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo, in tutta l'area ricompresa all'interno del raggio di 500 metri, in linea d'aria, dall'ingresso allo Stadio Del Conero (cancello n. 4 – ingresso curva Nord - dal quale è previsto il maggior afflusso):
- il divieto di somministrazione e vendita, a qualsiasi titolo ovvero sia da parte di operatori in sede fissa che su aree pubbliche, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;
- il divieto, per chiunque, di detenere e consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonchè dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

CONSIDERATO che, anche nella città di Ancona, l'abuso di bevande alcoliche risulta essere sempre più frequente e che sia il Ministero della Sanità, che l'Organizzazione Mondiale della Salute mettono in guardia sulle gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 2014/2011, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

PRESO ATTO che l'art. 41 della Costituzione ha stabilito che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., pubblicato con efficacia erga omnes all'albo pretorio on-line del Comune di Ancona a partire dal 10/6/2022, dato che si tratta di un procedimento che ha come interessati e controinteressati innumerevoli destinatari non tutti individuabili;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017.

VISTO il comma 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Nelle giornate del 17 e del 26 giugno 2022, a partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo, in tutta l'area ricompresa all'interno del raggio di 500 (cinquecento) metri, in linea d'aria, dall'ingresso allo Stadio Del Conero (cancello n. 4 – ingresso curva Nord - dal quale è previsto il maggior afflusso):
- è fatto divieto somministrare e vendere, a qualsiasi titolo ovvero sia da parte di operatori in sede fissa che su aree pubbliche, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;
- è fatto divieto, per chiunque, detenere e consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 7-bis.1 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del precedente comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile

2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona e sia **trasmessa** ai seguenti destinatari:
- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Polizia Locale;
- Confartigianato;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- CNA;

INFORMA CHE:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Determinazione del dirigente della Direzione SUI, Edilizia Residenziale Privata, Commercio, Patrimonio n. n. 2110 del 30/09/2021, è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile dell'ufficio "U.O. Commercio", il quale sottoscrivendo il presente atto attesta che nei sui confronti non sussistono conflitti di interessi e neanche obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e di quanto disposto nei codici di comportamento;

- avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi della L. 1034/1971 oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione a norma del D.P.R. 1199/1971;

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
dott. Giuliano Giordani

IL SINDACO
avv. Valeria Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate,il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa